



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne

I DIRETTORI GENERALI

VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel, prevedendo inoltre all'art. 1, comma 7, l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con particolare riferimento agli articoli 57 e 57 bis, di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge n.239/2004, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge n.239/2004, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto, nel caso di impianti costieri, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) e d'intesa con la Regione interessata;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n.127 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive integrazioni;

VISTO l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente le competenze del Ministero delle attività produttive, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, relativamente alle funzioni dei dirigenti generali;

lanni / Esso Italiana S.r.l. e Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l. realizzazione interconnecting tubazioni dall'alveo del torrente Segno al pontile di Vado Ligure.

asmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 06/09/2022.0031259. E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Maria Teresa Di Matteo
, Mariilena Barbaro Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/20
05. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occiden
tale



VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (articolo 1, comma 1, n. 6) che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico, che ha assorbito gran parte delle competenze del Ministero delle attività produttive nell'ambito di un generale riassetto delle amministrazioni statali;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55 per effetto del quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG) e le relative competenze sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) all'istituto Ministero della transizione ecologica (MiTE);

PREMESSO che con nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prot. n.22747 del 20 luglio 2021 (cfr. <https://oc.portsofgenoa.com/index.php/s/IOYAUJloPACXRwY>), e successiva integrazione in data 6 ottobre 2021 concernente il piano particellare di esproprio, ha presentato, ai sensi della convenzione stipulata in data 30 luglio 2020, le istanze delle società Esso Italiana S.r.l. e Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l. (ex-Petrolig) concernenti la richiesta di autorizzazione alla rimozione delle condotte oli e prodotti energetici dall'alveo del torrente Segno ed il trasferimento delle stesse su un altro tracciato, per il collegamento con il deposito costiero della Esso Italiana, sito in Vado Ligure, al pontile della società Alkion Terminal Vado Ligure nel porto di Vado Ligure con predisposizione del collegamento fino alla Piattaforma multifunzionale, di cui all'accordo di programma aggiornato al 28 settembre 2018;

VISTA la Relazione Gestione dei Materiali – Progetto Definitivo, allegata all'istanza sopracitata, che fornisce, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26, lettera 1, comma i del D.P.R. n.207/2010, assicurazione in ordine alle modalità di gestione dei materiali di risulta dei lavori;

CONSIDERATO che dal punto di vista della sicurezza a corredo dell'istanza sono stati inviati la nota n.15243 del 26 agosto 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - con cui è stata comunicata la non competenza in merito all'intervento prospettato; nonché i pareri favorevoli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona – Ufficio Prevenzione Incendi, n. 4357 dell'11 marzo 2021, subordinatamente alle condizioni che: *1. Siano fatti salvi i diritti di terzi; 2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio ove applicabili, previste dal DPR n.246/93, D. lvo n.81/08 e DM 10/03/98.*

VISTA la ministeriale, prot. MiTE n. 30600 del 13 ottobre 2021, con cui è stato avviato il procedimento autorizzativo con contestuale indizione, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

VISTI i pareri e le note rilasciati dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento come di seguito riportati:

- nota prot. 473982/RU del 14 ottobre 2021 (prot. MiTE n. 037469 del 14 ottobre 2021) con cui l'ADM - Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Accise-Energie e Alcoli – Ufficio



Accise sui prodotti energetici ed alcolici - ha comunicato il proprio parere favorevole per gli aspetti fiscali;

- nota del 20 ottobre 2021 (prot. MiTE n.31336 del 20 ottobre 2021) con cui la RFI – Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che le tratte ferroviarie presenti nella zona di intervento, non ricadono nell’ambito di propria competenza;

- nota dell’8 novembre 2021 (prot. MiTE n. 33322 dell’8 novembre 2021) con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha chiesto, a causa di un mero errore materiale, di provvedere alla correzione della denominazione dell’oggetto delle richieste di cui alle note sopra evidenziate, sostituendolo con la dicitura “Interconnecting tubazioni energetici dall’alveo del torrente Segno al pontile della suddetta società Alkion Terminal Vado Ligure nel porto di Vado Ligure”;

- nota n.25234 del 3 dicembre 2021 (prot. MiTE n.36338 del 3 dicembre 2021) del Comune di Vado Ligure (SV) con cui ha comunicato l’espressione del parere tecnico favorevole in merito al progetto in argomento e all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione manifestato dal Consiglio Comunale nella seduta n.179 del 15 novembre 2021;

- nota del 24 dicembre 2011 (prot. MiTE n.38929 del 24.12.2021) con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Direzione Ufficio Territoriale di Savona – ha presentato l’aggiornamento del Piano particellare di esproprio, relativo al procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, (aggiornamento consultabile al seguente link <https://oc.portsofgenoa.com/index.php/s/QYYUBcTSRgI2lXg> password: vado_03);

- nota del Comune di Vado Ligure prot. n.32 del 3 gennaio 2022 (prot. MiTE n. 00030 del 3 gennaio 2022) con cui viene certificato che non sono pervenute osservazioni al vincolo preordinato all’espropriazione di cui alla sopracitata delibera del Consiglio comunale;

CONSIDERATI acquisiti in senso positivo i pareri richiesti e non pervenuti, ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/90 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (silenzio assenso), da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica), del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e della Provincia di Savona;

VISTA la determinazione di chiusura del procedimento istruttorio di cui alla nota del 20 gennaio 2022 prot. MiTE n.1795 con cui è stata richiesta l’Intesa alla Regione Liguria, propedeutica al rilascio del decreto ministeriale di autorizzazione, ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTA la nota della Regione Liguria, prot. 0229832 del 22 marzo 2022, con cui è stata trasmessa la deliberazione della Giunta regionale n.208-2022 del 18 marzo 2022 concernente l’Intesa al fine del rilascio dell’autorizzazione richiesta, che tra l’altro attesta che la variazione dei tracciati delle tubazioni di cui in oggetto, non contrasta con le previsioni del piano energetico ambientale regionale 2014-2020;



VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la nota n.23821 del 7 luglio 2022 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale conferma che il progetto di cui in argomento non riguarda la rimozione delle condotte bensì il ricollocamento delle stesse in diverso sito fuori dell'alveo del torrente Segno; nonché prevista che la rimozione delle tubazioni sarà oggetto di ulteriore procedura autorizzativa;

CONSIDERATO che ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia il Ministero della transizione ecologica ha inserito, con richieste formulate in data 20 gennaio 2022 prot.030584_20220127 e 1° febbraio 2022 prot. 04522_2022020201, nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193 e che essendo decorso il termine, di cui all'art. 88, comma 4 e comma 4-bis, del sopracitato decreto legislativo, è comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 legislativo;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art.1

1. Le società Esso Italiana e Alkion Terminal Vado Ligure sono autorizzate alla realizzazione del progetto denominato Interconnecting tubazioni energetici, dall'alveo del torrente Segno al pontile della suddetta società Alkion Terminal Vado Ligure nel porto di Vado Ligure.
2. La società Esso Italiana è autorizzata a realizzare, tramite l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, le opere concernenti l'interconnessione con le tubazioni dei prodotti energetici dall'alveo del torrente Segno al pontile Alkion nel porto di Vado Ligure, cioè ad installare le tubazioni di collegamento tra l'impianto e le tubazioni per l'attraversamento, in quota, del torrente Segno sino alla sponda destra del torrente medesimo; nonché ad esercire le tubazioni ricollocate e quelle relative all'attraversamento, per la parte di rispettiva competenza, in sostituzione delle tubazioni collocate nel torrente.
3. La società Alkion Terminal Vado Ligure S.r.l. è autorizzata all'esercizio delle tubazioni realizzate per la parte di rispettiva competenza.
4. Le operazioni di cui sopra e i relativi lavori dovranno avvenire in modo conforme al progetto presentato e depositato presso il Ministero della Transizione Ecologica e dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni e le condizioni formulate dagli enti e dalle amministrazioni coinvolti nel procedimento.

Art. 2

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.



Art. 3

Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico Espropri e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Essa sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

Art. 4

1. Le società sono tenute ad ultimare i lavori di cui all'articolo 1, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica.
2. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento dello stesso Ministero della Transizione Ecologica.

Art. 5

1. Alle società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione le opere di cui all'articolo 1 e di adempiere alle prescrizioni impartite dalle amministrazioni e/o enti interessati acquisite nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle amministrazioni competenti.
2. Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale. Le amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso.

Art. 6

1. Le società non potranno iniziare l'esercizio delle nuove opere prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da parte di un'apposita commissione, che sarà nominata con successivo decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica.
2. La richiesta di collaudo o di verifica dovrà essere inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, non appena completate tutte le opere citate in premessa. In attesa dell'effettuazione del collaudo, le società potranno essere autorizzate ad esercire provvisoriamente le nuove opere.

Art. 7

Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo del nuovo impianto sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 25 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da

05. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occiden-
tale
aspinalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 06/09/2022.0031259. E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Maria Teresa Di Matteo
, Marielena Barbaro Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/20



presentarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale
Infrastrutture e Sicurezza
(dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il
Trasporto Marittimo per Vie d'Acqua Interne
(dott.ssa Maria Teresa Di Matteo)

aspmaio.A00 Portsofgenoa - Prot. 06/09/2022.0031259.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Maria Teresa Di Matteo
, Marilena Barbaro Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/20
05. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occiden
tale